

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 6 del 9 febbraio 2018

OGGETTO: TAR Puglia – Bari, ricorso R.G. n. 1354/2017 ATI Ecotecnica c. AGER e ARO BA7 procedura di gara d'Ambito BA 7 "Entroterra Pianura". Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti", di seguito denominata anche l' "Agenzia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO altresì, che con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l'altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed inoltre è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed i compiti di cui all'art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;



CONSIDERATO che con il ricorso in oggetto, notificato il 05/12/2017, l'ATI composta tra le società Ecotecnica srl e Igeco Costruzioni ha proposto gravame avverso le determinazioni adottate dal Dirigente dell'Ufficio di ARO BA7 e dallo scrivente con riferimento al procedimento di riesame dell'aggiudicazione definitiva della gara d'ambito domandandone l'annullamento e contestualmente richiedendo la tutela cautelare con istanza di sospensiva;

CONSIDERATA la necessità nonché l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti impugnati, essendo stato direttamente censurato l'operato della Struttura Commissariale e la legittimazione stessa all'esercizio dei poteri commissariali, conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53/2017, provvedimento anch'esso direttamente impugnato;

CONSIDERATO che in ragione della celere fissazione dell'udienza cautelare (10/1/2018), lo scrivente Commissario ad acta si è costituito in giudizio conferendo mandato in via d'urgenza all'avv. Marco Lancieri del Foro di Bari, il quale ha svolto ufficialmente attività consultiva e di supporto legale per l'ARO BA7 proprio nella predetta procedura di autotutela oggetto di gravame, oltre ad essere già di per sé, legale di fiducia dell'Agenzia;

CONSIDERATO che con comunicazione trasmessa a mezzo PEC l'11/01/2018, il legale officiato ha comunicato di aver provveduto a costituirsi in giudizio nell'espletamento del mandato conferito e che all'udienza di trattazione dell'istanza cautelare il TAR ha fissato direttamente l'udienza pubblica del 21 marzo 2018 in conformità alle norme processuali acceleratorie in materia di appalti;

CONSIDERATO che occorre ratificare il mandato conferito in via d'urgenza al suindicato legale, in vista della predetta udienza di merito, nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

CONSIDERATO che l'avv. Lancieri ha espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
- visto il D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017;
- vista la D.G.R. n. 2188 del 12/12/2017;
- la comunicazione PEC dell'11/01/2018 trasmessa dall'avv. Marco Lancieri;

Tutto quanto su premesso

DECRETA



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. Di ratificare l'incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il TAR Puglia, Sede di Bari R.G. n. 1354/2017, già conferito in via d'urgenza al difensore avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, alle condizioni di incarico sopra precisate;
- 2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto e la natura dei provvedimenti impugnati, e che l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
- 3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
- 4. Di pubblicare il presente Decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

Bari, 9 febbraio 2018

Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016

avv. Gianfranco Grandaliano